

DELIBERAZIONE 28 MARZO 2024
112/2024/R/GAS

AGGIORNAMENTO DELLA COMPONENTE QVD DELLE CONDIZIONI ECONOMICHE DEL SERVIZIO DI TUTELA DELLA VULNERABILITÀ E MODIFICHE AL TIVG E ALL'ELEMENTO UG_{2C} DELLA COMPONENTE UG₂

**L'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE PER ENERGIA
RETI E AMBIENTE**

Nella 1288^a *bis* riunione del 28 marzo 2024

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- la legge 23 agosto 2004, n.239;
- la legge 4 agosto 2017, n. 124 (di seguito: legge 124/17);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164 (di seguito: decreto legislativo 164/00);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 (di seguito: decreto legislativo 93/11);
- il decreto-legge 18 giugno 2007, n. 73 (di seguito: decreto-legge 73/07), così come convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 125 (di seguito: legge 125/07);
- il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito con legge 9 agosto 2013, n.98 (di seguito: decreto-legge 69/13);
- il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, convertito con legge 21 settembre 2018, n.108;
- il decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito con legge 28 febbraio 2020, n. 8;
- il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 convertito con legge 26 febbraio 2021 (di seguito: decreto-legge 183/20);
- il decreto legislativo 8 novembre 2021, n 210 (di seguito: decreto legislativo 210/21);
- il decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152 convertito con legge 29 dicembre 2021, n. 233;
- il decreto-legge 9 agosto 2022, n. 115 convertito con legge 21 settembre 2022, n. 142 (di seguito: decreto Aiuti bis);
- il decreto-legge 18 novembre 2022, n. 176 convertito con modificazione con legge 13 gennaio 2023, n. 6 (di seguito: decreto-legge 176/22);

- la deliberazione dell’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 maggio 2009, ARG/gas 64/09 (di seguito: deliberazione ARG/gas 64/09) ed il relativo allegato A, come successivamente modificato e integrato (di seguito: allegato A alla delibera ARG/gas 64/09);
- la deliberazione dell’Autorità 9 maggio 2013, 196/2013/R/gas;
- deliberazione dell’Autorità 16 ottobre 2014, 501/2014/R/com (di seguito: deliberazione 501/2014/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 26 novembre 2015, 575/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 575/2015/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 settembre 2021, 401/2021/R/gas (di seguito: deliberazione 401/2021/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 23 dicembre 2021, 614/2021/R/com (di seguito: deliberazione 614/2021/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2022, 147/2022/R/gas (di seguito: deliberazione 147/2022/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 29 luglio 2022, 374/2022/R/gas;
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 100/2023/R/com (di seguito: deliberazione 100/2023/R/com) ed il suo allegato A (di seguito: Allegato A alla deliberazione 100/2023/R/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 marzo 2023, 102/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 102/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 30 marzo 2023, 137/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 137/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 3 agosto 2023, 378/2023/R/gas (di seguito: deliberazione 378/2023/R/gas);
- la deliberazione dell’Autorità 28 novembre 2023, 556/2023/R/com (di seguito: deliberazione 556/2023/R/com);
- il vigente Testo integrato delle disposizioni dell’Autorità in merito agli obblighi di separazione contabile (*unbundling* contabile) per le imprese operanti nei settori dell’energia elettrica e del gas e relativi obblighi di comunicazione (di seguito: TIUC);
- il vigente Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, come successivamente modificato e integrato (di seguito: TIVG);
- la sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VI, del 18 novembre 2016, 4825/2016;
- il documento per la consultazione dell’Autorità 24 settembre 2015 449/2015/R/gas, recante “Mercato del gas naturale: revisione della componente *QVD* a copertura dei costi di commercializzazione al dettaglio” (di seguito: documento per la consultazione 449/2015/R/gas).

CONSIDERATO CHE:

- la legge 481/95 attribuisce all’Autorità una generale funzione di regolazione finalizzata alla promozione della concorrenza e dell’efficienza nell’offerta dei servizi di pubblica utilità nei settori dell’energia elettrica e del gas naturale;
- l’articolo 1, comma 3, del decreto-legge 73/07, come modificato dalla legge 125/07, prevede, tra l’altro, che l’Autorità “*indich[i] condizioni standard di erogazione del servizio di vendita, e definisc[a] transitoriamente, in base ai costi effettivi del servizio, prezzi di riferimento [...] che le imprese di distribuzione o di vendita, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, comprendono tra le proprie offerte commerciali*”, facendo, altresì, salvi i poteri di vigilanza e di intervento dell’Autorità “*a tutela dei diritti degli utenti anche nei casi di verificati e ingiustificati aumenti di prezzi e alterazioni delle condizioni del servizio per i clienti che non hanno ancora esercitato il diritto di scelta*”;
- con il decreto-legge 69/13 (articolo 4, comma 1) sono state apportate modifiche al decreto legislativo 164/00, così come modificato dal decreto legislativo 93/11, ed è stato, in particolare, previsto che, nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità continui transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento ai sensi del decreto- legge 73/07 “per i soli clienti domestici”;
- la legge 124/17, come da ultimo novellata dal decreto-legge 176/22, ha previsto la rimozione del servizio di tutela destinato ai clienti domestici ed ai condomini ad uso domestico con consumi inferiori a 200.000 Smc/anno, a far data da gennaio 2024, prorogando di un anno la previgente scadenza fissata dal decreto-legge 183/20;
- a partire dalla data di cessazione del servizio di tutela, il decreto Aiuti bis (articolo 2) ha:
 - previsto che tutti i venditori e i fornitori di ultima istanza siano tenuti a offrire ai clienti vulnerabili la fornitura di gas naturale a un prezzo che rifletta il costo effettivo di approvvigionamento nel mercato all’ingrosso, i costi efficienti del servizio di commercializzazione e le condizioni contrattuali e di qualità del servizio, così come definiti dall’Autorità a cui è stato altresì demandato il compito di introdurre al riguardo specifiche misure perequative a favore dei fornitori del servizio di fornitura di ultima istanza (di seguito: FUI);
 - definito come “clienti vulnerabili di gas naturale” coloro che soddisfino almeno una delle seguenti condizioni:
 - a) si trovano in condizioni economicamente svantaggiate ai sensi dell’articolo 1, comma 75, della legge 124/17;
 - b) rientrano tra i soggetti con disabilità ai sensi dell’articolo 3 della legge 104/92;
 - c) le cui utenze sono ubicate nelle isole minori non interconnesse;
 - d) le cui utenze sono ubicate in strutture abitative di emergenza a seguito di eventi calamitosi;
 - e) di età superiore ai 75 anni;

- con deliberazione 100/2023/R/com, l’Autorità ha, tra l’altro, definito le disposizioni in merito alla rimozione del servizio di tutela del gas naturale, nonché le condizioni a cui i clienti vulnerabili, a decorrere dall’1 gennaio 2024, dovranno essere riforniti (di seguito: servizio di tutela della vulnerabilità), approvando il nuovo TIVG che è entrato in vigore da tale data;
- con deliberazione 102/2023/R/gas, l’Autorità ha definito, altresì, le modalità con le quali vengono identificati i clienti vulnerabili nel settore del gas naturale;
- il TIVG in vigore dall’1 gennaio 2024 definisce, tra l’altro, le condizioni economiche del servizio di tutela della vulnerabilità del gas naturale destinato ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/com; dette condizioni economiche comprendono, tra l’altro, la componente *QVD* che, come l’omologa componente del previgente servizio di tutela gas, è finalizzata a coprire i costi di commercializzazione della vendita al dettaglio;
- la predetta componente è:
 - articolata in una quota fissa, di maggiore peso, e in una quota variabile, di entità inferiore; e
 - aggiornata con efficacia dall’1 aprile dell’anno a cui si riferisce l’aggiornamento;
- con specifico riferimento alle modalità di determinazione della componente *QVD* applicata ai clienti domestici vulnerabili, la deliberazione 100/2023/R/com ha previsto che sia aggiornata, almeno per il primo anno di applicazione, con criteri analoghi ma semplificati rispetto a quelli di cui alla deliberazione 137/2023/R/gas (con cui è stato aggiornato il valore attuale della *QVD*), entro il mese di marzo di ciascun anno con riferimento ai successivi 12 mesi.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- come richiamato al precedente gruppo di considerati, l’aggiornamento della componente *QVD* applicata nel servizio di tutela della vulnerabilità, a decorrere dall’1 aprile 2024, avviene con una metodologia del tutto analoga a quella utilizzata nei precedenti aggiornamenti, in ultimo, quello effettuato con la deliberazione 137/2023/R/gas, nelle more dell’acquisizione di dati puntuali sui costi di vendita associati al servizio destinato ai clienti vulnerabili; in proposito, si rammenta che la determinazione di tale componente è effettuata in modo da riflettere i costi sostenuti da un venditore al dettaglio efficiente e trasferire al cliente finale il corretto segnale di prezzo relativo all’attività in questione;
- in particolare, su tale ultimo aspetto, non risultano al momento dati o informazioni complete e consolidate dalle quali emerga un diverso costo di vendita associato al servizio erogato nei confronti dei soli clienti domestici vulnerabili rispetto al totale dei clienti domestici; al contempo, dato che da gennaio 2024 detto servizio è limitato alla sola tipologia di cliente domestico, nelle analisi effettuate ai fini dell’aggiornamento della componente *QVD* non sono stati presi in considerazione

i costi relativi ai condomini ad uso domestico che, fino a dicembre 2023, avevano diritto al servizio di tutela gas;

- sulla base dei criteri illustrati nel documento per la consultazione 449/2015/R/gas e successivamente confermati e applicati nell'ambito degli aggiornamenti annuali della componente *QVD* a partire dalla deliberazione 575/2015/R/gas in poi, la determinazione della medesima avviene prendendo in considerazione i costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, gli altri costi operativi, la remunerazione del capitale investito netto e l'onere IRAP;
- in generale, per la quantificazione della componente *QVD*, vengono prese a riferimento le informazioni relative sia al servizio di tutela che al mercato libero, in ragione del fatto che, ai sensi del decreto Aiuti bis, il servizio di tutela della vulnerabilità deve essere offerto da parte di qualsiasi società operante nel mercato libero;
- per quanto attiene ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali:
 - il riconoscimento avviene, secondo una metodologia consolidata, in misura percentuale rispetto al fatturato atteso, prendendo a riferimento il tasso di mancato incasso delle fatture (di seguito: *unpaid ratio*) trascorso un periodo di 24 mesi dalla loro emissione;
 - ai fini della determinazione dell'*unpaid ratio* vengono condotte delle analisi sulla base dei dati di un campione di operatori significativo del mercato *retail* e viene adottato un livello di riconoscimento che tiene conto, da un lato, della necessità di incentivare l'efficientamento nelle politiche di gestione del credito, al fine di promuovere condizioni di erogazione del servizio efficienti, e, dall'altro lato, delle caratteristiche dei misuratori, in termini di accessibilità o meno dei medesimi, che rivestono un ruolo rilevante nel successo delle suddette politiche; in particolare, la determinazione del livello di *unpaid ratio* riconosciuto avviene, a livello regionale, in maniera differenziata tra le aree urbane e non urbane, ipotizzando una maggiore diffusione nelle prime dei misuratori non accessibili;
- in riferimento agli altri costi operativi:
 - essi sono individuati a partire dalle informazioni desumibili dai conti annuali separati disponibili al momento dell'aggiornamento, operando al contempo delle rettifiche di tali informazioni al fine di considerare unicamente i costi tipici dell'attività di commercializzazione, escludendo pertanto le voci di natura straordinaria e le partite di costo che trovano copertura mediante ricavi derivanti da apposite componenti di prezzo (es. trasporto e oneri passanti);
 - vengono considerati anche i costi di acquisizione e di *marketing* in quanto, come sopra evidenziato, il servizio di tutela della vulnerabilità gas è erogato da società di vendita che al contempo operano sul libero mercato, senza alcun tipo di separazione; per il riconoscimento di tali costi si tiene conto della durata media del rapporto contrattuale coi clienti finali;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto trovano conferma i criteri relativi alla definizione parametrica del predetto capitale (che, per le imprese di vendita, risulta sostanzialmente coincidente con il capitale circolante

netto), al tasso nominale di remunerazione da applicare e al separato riconoscimento dell'importo a copertura dell'onere IRAP.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- mediante il sistema telematico dell'Autorità, sono state raccolte presso un campione significativo di operatori della vendita, informazioni relative a:
 - dati economici e patrimoniali dell'anno 2022, ulteriori rispetto a quanto già trasmesso all'Autorità in ottemperanza agli obblighi di cui al TIUC;
 - informazioni relative alla morosità dei clienti finali, in particolare del totale dei clienti domestici e del sottoinsieme dei clienti domestici identificati come vulnerabili;
 - informazioni relative alle modalità di fatturazione e pagamento con riferimento ai clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela vigente fino a dicembre 2023;
- sulla base delle risposte ricevute è stato possibile analizzare un campione di operatori che rappresenta circa l'84% dei PDR e circa l'82% dei volumi relativi ai clienti domestici presenti in Italia, siano essi serviti in tutela o sul mercato libero;
- in relazione ai costi operativi connessi alla morosità dei clienti finali, in base ai dati dichiarati dagli operatori:
 - i dati relativi al fatturato del periodo luglio 2020 – giugno 2021 e al relativo incasso a 24 mesi (luglio 2022 – giugno 2023) mostrano un livello complessivo di *unpaid ratio* dichiarato dal campione pari a 0,95%, relativo a quanto fatturato al totale dei clienti domestici (sia serviti sul mercato libero che in tutela);
 - emerge una maggiore incidenza dell'*unpaid ratio* rilevato per i clienti serviti nel mercato libero rispetto a quello dei clienti serviti in tutela;
 - si riscontrano livelli di *unpaid ratio* medi differenziati nelle singole regioni e una maggiore incidenza del fenomeno della morosità nelle aree urbane rispetto a quelle non urbane, per cui le prime mostrano un *unpaid ratio* pari a 1,20%, a fronte di un valore di 0,84% rilevato per le seconde;
 - non tutti gli operatori appartenenti al campione hanno comunicato il dettaglio dei dati relativi all'*unpaid ratio* con riferimento al sottoinsieme dei clienti domestici vulnerabili; inoltre, anche tra gli operatori che hanno fornito tali informazioni, si è riscontrata una differenza in merito ai criteri di estrazione utilizzati dai singoli operatori;
- in relazione agli altri costi operativi, anche per il 2022 nell'ambito della raccolta *unbundling* è stata prevista la possibilità per gli operatori di comunicare ulteriori informazioni relativamente al ribaltamento dei costi connessi alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela del settore gas e alla funzione operativa condivisa commerciale, di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas; in particolare la trasmissione di tali informazioni, adeguatamente certificate, avviene da parte del

singolo operatore su base volontaria ed è funzionale a valutare la diversa incidenza dei costi indiretti in ipotesi di utilizzo del *driver* di attribuzione “numero di fatture emesse” in luogo del *driver* “ricavi dalle vendite e dalle prestazioni”; gli schemi dell’*unbundling* sono strutturati in maniera tale da permettere una migliore rappresentazione dei costi di acquisizione della clientela per gli operatori che adottano i principi contabili internazionali;

- in relazione al livello del capitale investito netto, permane una situazione in cui le attività dello stato patrimoniale inerenti all’attività di commercializzazione e relative principalmente alle immobilizzazioni immateriali, al netto delle voci incluse nel computo del capitale circolante netto, risultano complessivamente inferiori alle passività;
- le informazioni circa le modalità di ricezione della bolletta e di pagamento, con particolare riferimento alla bolletta in formato dematerializzato, sono state raccolte al fine di valutare eventuali interventi relativi al meccanismo incentivante per la diffusione, presso i clienti serviti nell’ambito del servizio di tutela, della bolletta in formato dematerializzato; tale meccanismo incentivante, per l’anno di competenza 2023, continua ad essere disciplinato dall’articolo 12ter dell’allegato A alla delibera ARG/gas 64/09, come previsto dalla deliberazione 137/2023/R/gas.

CONSIDERATO, INFINE, CHE:

- nell’ambito del servizio di distribuzione trova applicazione la componente UG_2 , articolata nell’elemento UG_{2C} , a compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale, espresso in euro per punto di riconsegna e in centesimi di euro per standard metro cubo, differenziato per scaglioni di consumo e finalizzato a contemperare gli obiettivi di contenimento della spesa dei clienti finali con bassi consumi e di garanzia di remunerazione degli esercenti.

RITENUTO OPPORTUNO:

- procedere all’aggiornamento della componente QVD , con effetto dall’1 aprile 2024 per i successivi 12 mesi, modificando conseguentemente la Tabella 1 del TIVG;
- determinare il livello della predetta componente tenuto conto dei criteri di riconoscimento già utilizzati in passato e sopra richiamati in modo da riflettere i costi di commercializzazione sostenuti da un venditore efficiente del mercato libero nei confronti di un cliente domestico;
- prevedere sin d’ora che in occasione della raccolta dati funzionale alla definizione del prossimo aggiornamento della componente QVD gli operatori siano tenuti a fornire separate informazioni relativamente ai costi associati alla fornitura del servizio di vendita ai clienti domestici identificati come vulnerabili ai sensi della deliberazione 102/2023/R/gas;
- prevedere in particolare che:

- i costi connessi alla morosità dei clienti finali siano determinati sulla base di un tasso di *unpaid ratio* riconosciuto pari a 0,92%;
- il livello di importi fatturati cui applicare i tassi di *unpaid ratio* sopra evidenziati sia determinato tenendo conto della migliore stima del livello dei prezzi atteso, in aumento rispetto ai valori stimati nelle determinazioni relative al 2023 per effetto, in particolare, del ripristino, a decorrere da gennaio 2024, delle componenti tariffarie a copertura degli oneri generali di sistema e delle normali aliquote IVA al 10% e al 22%;
- gli altri costi operativi siano determinati prendendo a riferimento i costi sostenuti da un operatore efficiente:
 - a) a partire dai valori di bilancio dell'anno 2022, desumibili dai conti annuali separati trasmessi dagli operatori in ottemperanza ai vigenti obblighi di *unbundling* contabile, così da garantire l'aderenza degli importi riconosciuti con i costi effettivamente contabilizzati e prevedendo l'inclusione dei costi connessi all'acquisizione e al *marketing* determinati sulla base della stima della durata media del rapporto contrattuale, anche tenuto conto delle modalità di iscrizione a bilancio di tali costi;
 - b) tenendo conto, ai fini dell'attribuzione dei costi indiretti derivanti dalle funzioni operative condivise commerciale di vendita e di gestione della clientela del settore gas e commerciale di vendita e di gestione della clientela comune al settore elettrico e gas, delle informazioni, ove disponibili, comunicate dagli operatori in sede di trasmissione dei conti annuali separati, relative all'utilizzo del *driver* funzionale a tale ribaltamento;
 - c) considerando i costi tipici dell'attività di commercializzazione, e procedendo in maniera prudentiale, escludendo ove presenti, gli operatori che mostrano valori di costo unitario ampiamente inferiori o superiori alla media;
- in relazione alla remunerazione del capitale investito netto, si proceda secondo la metodologia parametrica di stima del capitale circolante netto già utilizzata in passato; in particolare la necessità di cassa connessa all'attività di acquisto e vendita del gas naturale sia definita:
 - a) sulla base di un'esposizione media di 43 giorni, determinata tenendo conto dei tempi di pagamento delle partite relative alle varie fasi dell'approvvigionamento del gas naturale e dei tempi di incasso delle fatture da parte dei clienti finali, considerando altresì l'impatto dei ritardi di pagamento sul livello del capitale circolante, definiti anche in considerazione delle vigenti previsioni in tema di costituzione in mora dei clienti finali;
 - b) considerando un livello di importi fatturati aggiornati sulla base della migliore stima del livello dei prezzi atteso in coerenza con quanto sopra esposto per gli oneri connessi alla morosità;
- la determinazione del livello di remunerazione da applicare al capitale investito netto avvenga:

- a) mediante la metodologia del *Weighted Average Cost of Capital* (WACC) tenendo conto della revisione in aumento dei valori dei parametri del WACC dei servizi infrastrutturali disposta dalla deliberazione 556/2023/R/com e, al contempo, delle specifiche caratteristiche dell'attività di vendita; in particolare, anche in coerenza con quanto effettuato in passato con la deliberazione 147/2022/R/gas, il costo del debito sia determinato tenendo conto del fatto che tipicamente, rispetto alle attività infrastrutturali, l'attività di vendita è caratterizzata da debiti di durata inferiore, il che comporta un peso diverso del debito di nuova emissione rispetto *all'embedded*; sulla base delle analisi effettuate è stato adottato un tasso di remunerazione, espresso in termini nominali, pari a 8,6%;
- b) mantenendo un riconoscimento separato dell'onere IRAP determinato, in continuità con il passato, a partire dalle informazioni desumibili dai bilanci di esercizio degli operatori, in ragione della peculiare struttura aziendale tipica delle società di vendita;
- confermare anche per l'anno 2023 i valori di reintegrazione del meccanismo incentivante volto a favorire una maggiore diffusione delle bollette in formato dematerializzato presso i clienti serviti nell'ambito del servizio di tutela (articolo 12ter dell'allegato A alla deliberazione ARG/gas 64/09). Come previsto già dalla deliberazione 137/2023/R/gas, tale meccanismo incentivante trova applicazione con le medesime modalità e tempistiche ivi previste in relazione ai punti serviti nell'ambito del servizio di tutela gas nel corso del 2023;
 - eventuali successive modifiche dei parametri relativi al meccanismo di cui al precedente ritenuto saranno valutati con riferimento agli anni di competenza 2024 e seguenti, in ragione della modifica del perimetro di clienti aventi diritto al servizio di vulnerabilità cui si applica lo sconto previsto dall'articolo 13 dell'Allegato A alla deliberazione 501/2014/R/com;
 - aggiornare altresì i valori dell'elemento UG_{2C} affinché il gettito atteso sia sufficiente per le esigenze di compensazione dei costi di commercializzazione della vendita al dettaglio di gas naturale

DELIBERA

1. di modificare a partire dall'1 aprile 2024 il TIVG prevedendo quanto segue:
 - i. il comma 8.3 è sostituito dal seguente comma:

“8.3 Al fine di permettere l'aggiornamento della componente *QVD*, la Direzione Mercati Energia provvede a raccogliere periodicamente, a mezzo di specifiche raccolte dati, presso gli esercenti la vendita che servono almeno 100.000 punti di riconsegna, le informazioni necessarie alla determinazione dei costi operativi e della remunerazione del capitale investito, con separato riferimento ai clienti vulnerabili nonché alla generalità di clienti domestici

”

- serviti nel mercato libero. Gli esercenti individuati ai sensi del presente comma sono tenuti a inviare le informazioni richieste secondo il dettaglio e le tempistiche indicati nelle predette raccolte dati.”;
- ii. all’articolo 48, comma 48.14, lettera e) le parole “Direzione Mercati Retail e Tutele dei Consumatori di Energia” sono sostituite dalle parole “Direzione Servizi di Sistema e Monitoraggio Energia”;
 - iii. la Tabella 2 è sostituita dalla seguente tabella:

Tabella 2: Componente relativa alla commercializzazione della vendita al dettaglio (QVD) di cui all’articolo 8

		Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)
Da 1 gennaio 2024 a 31 marzo 2024	€/punto riconsegna/anno	63,36
	c€/mc	0,7946
da 1 aprile 2024	€/punto riconsegna/anno	58,93
	c€/mc	0,7946

2. di prevedere che, ai fini dell’applicazione del meccanismo incentivante per una maggiore diffusione della bolletta in formato dematerializzato per l’anno di competenza 2023, si applichino i parametri di cui alla seguente tabella:

Parametri di cui al comma 12ter.4 dell’Allegato A alla deliberazione 64/09

Tipologia di cliente finale	Anni oggetto di reintegrazione 2023 (Anno Y)	
	Clienti di cui al comma 2.3, lettera a)	Clienti di cui al comma 2.3, lettera b) con consumo non superiore a 200.000 Smc/anno
	euro/punto di riconsegna	
$DiffSC_{c,Y}$	2,10	4,60

3. di sostituire, a decorrere dal 1 aprile 2024, la Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas/64/09 con la Tabella 2 di cui all’Allegato A al presente provvedimento;
4. di pubblicare il presente provvedimento, il TIVG e la Tabella 2 allegata alla deliberazione ARG/gas 64/09, come risultante dalle modifiche apportate dalla presente deliberazione, sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.

28 marzo 2024

IL PRESIDENTE
Stefano Besseghini